

Allegato “B” al n. 35856/17882 di repertorio

**STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
“ISTITUTO TETHYS - ENTE DEL TERZO SETTORE”**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E FINALITÀ

ART 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita un'Associazione denominata:

“ISTITUTO TETHYS - ENTE DEL TERZO SETTORE”

(o anche brevemente **“ISTITUTO TETHYS – ETS”**)

Di tale denominazione comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 16 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi in Italia e all'estero.

ART 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata.

ART 3 - OGGETTO E FINALITÀ

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel settore e), h) e d) di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017.

In particolare, l’Associazione intende migliorare le condizioni dell’ambiente favorendo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, della biodiversità e contribuendo allo sviluppo di un’etica finalizzata all’ottenimento di un comportamento civile e rispettoso nei confronti delle specie animali e di tutte le forme di vita.

Al fine del perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà:

1. svolgere attività di ricerca scientifica, di identificazione e monitoraggio, di protezione e tutela dei luoghi e degli organismi che costituiscono il patrimonio naturale informandone la collettività con i mezzi che riterrà più appropriati;
2. organizzare corsi di formazione e aggiornamento nelle scuole e in altri enti pubblici e privati, volti a favorire un’istruzione indirizzata all’educazione ambientale;
3. educare, sensibilizzare e stimolare, soprattutto nei giovani e con ogni più appropriato strumento, l’interesse ai problemi legati all’ecologia, alla protezione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale anche mediante incontri, seminari, corsi di formazione e di educazione ambientale e attività di ricerca aperti anche a partecipanti non professionisti, facilitando, altresì la partecipazione alle attività a portatori di handicap e a disabili, per avvicinarli alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente naturale;

4. instaurare i rapporti necessari per un coordinamento con la pubblica autorità, le persone fisiche e le persone giuridiche che perseguono un oggetto analogo a quello dell'Associazione;
5. istituire borse di studio da destinare a discenti e/o docenti per migliorarne la formazione scientifico culturale nel campo di attività dell'Associazione;
6. svolgere le attività in linea con gli ideali e le finalità dell'Associazione idonee a promuovere, diffondere e difendere gli stessi, nell'ambito dei settori di attività sopra individuati e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

SOCI

ART 4 - PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE

I Partecipanti all'Associazione e alle sue attività si suddividono in:

- a) Soci;
- b) Aspiranti.

Potranno essere invitati a partecipare alle attività associative e a frequentare le sedi dell'Associazione ricercatori, discenti, studiosi o altre persone fisiche non iscritte all'Associazione.

ART 5 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, sia italiane sia straniere, che ne accettano lo statuto e l'eventuale Regolamento Interno, condividendone gli scopi e che intendano dedicare parte del loro tempo e delle loro competenze – nei limiti delle loro capacità e disponibilità - per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci si distinguono in:

- a) Fondatori: sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo, nei novanta giorni dalla costituzione dell'Associazione, abbia attribuito, a loro richiesta, tale qualifica.
- b) Promotori: sono Soci Promotori coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 6
- c) Onorari: sono Soci Onorari coloro che, per la loro personalità, per i particolari servizi resi a favore dell'Associazione o per avere contribuito anche con finanziamenti e/o elargizioni, saranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo; i Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

I Soci hanno eguali diritti e obblighi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell'associato.

ART 6 - AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI E DEI SOCI

Sono ammessi quali Aspiranti coloro i quali presentino al Presidente dell'Associazione, per iscritto, domanda di ammissione.

Il Presidente trasmetterà la domanda pervenutagli al Consiglio Direttivo per la delibera di ammissione dell'Aspirante.

La modifica della qualifica da Aspirante a Socio e quindi la domanda di ammissione quale Socio da parte dell'Aspirante dovrà essere presentata, sempre per iscritto, dall'interessato, decorsi almeno 12 mesi dalla sua accettazione quale Aspirante, al Presidente dell'Associazione che la trasmetterà al Consiglio Direttivo il quale dovrà pronunciarsi con apposita delibera, previa verifica dell'ampia condivisione da parte dell'Aspirante delle finalità associative e dei principi etici sui quali è fondata l'Associazione, quali dimostrate nel periodo, non inferiore a 12 mesi, dalla sua ammissione quale Aspirante. La domanda dell'Aspirante per l'ammissione quale Socio dovrà essere accompagnata da una relazione redatta per iscritto da almeno due Soci Promotori, spedita anche per e-mail al Presidente dell'Associazione, che la trasmetterà al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione, a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, verrà effettuata tempestivamente l'annotazione dell'iscrizione dell'Aspirante, quale Socio, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi alla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile.

Con decisione del Consiglio Direttivo potranno essere ammessi quali Soci, con effetto immediato, gli Aspiranti di particolare merito, che si siano distinti per il loro sostanziale contributo all'attività dell'Associazione.

Non potranno essere ammessi quali Soci i dipendenti e i soci di altre Associazioni o Enti, privati o pubblici, aventi finalità non compatibili o contrastanti con quelli dell'Associazione, fatta eccezione per il caso in cui la domanda di ammissione venga accettata, con delibera del Consiglio Direttivo, da emettersi con obbligo di motivazione.

L'ammissione quale Socio ha effetto dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo qualora contestualmente venga effettuato il versamento, da parte del Socio, della quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, in ogni caso al massimo entro dodici giorni dal ricevimento da parte del Socio della comunicazione di ammissione. Il versamento della quota associativa è condizione di efficacia dell'ammissione quale Socio. Nessuna quota è dovuta dagli Aspiranti.

ART 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o tramite delega ad altro Socio;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale (ad esclusione dei Soci Onorari);
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

ART 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, morte e scioglimento dell'Associazione. Il Socio può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che non abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dalla data della sua ammissione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio inadempiente agli obblighi statutari e/o regolamentari o comunque conseguenti alle delibere regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione, ovvero nei confronti del Socio che abbia tenuto un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o che si trovi in una posizione conflittuale in virtù della sua partecipazione o collaborazione con enti o associazioni aventi finalità incompatibili o contrastanti con quelle dell'Associazione. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea che si pronuncerà nella prima riunione utile.

In caso di morte del Socio il rapporto non continuerà con gli eredi.

L'Associato deceduto, dichiarato decaduto o escluso, ovvero gli eredi e/o i legatari dell'associato deceduto, non potranno pretendere la restituzione della quota associativa o dei contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Socio comporta l'automatica decadenza da tutte le cariche attribuitegli.

Il domicilio degli associati per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione è quello comunicato all'atto dell'ammissione, o successivamente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, con l'impegno di comunicare tempestivamente ogni modifica ai recapiti.

ART 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Ai Consiglieri, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; può altresì essere riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate.

L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ASSEMBLEA

ART 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione.

Hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i Soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata e qualunque sia l'oggetto della deliberazione.

ART 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto degli associati o qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito ovvero in Svizzera.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante avviso inviato per posta elettronica o consegnato a mano agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 12.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la precedente Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro dieci giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della precedente.

Ogni associato può rappresentare mediante delega scritta fino a tre associati.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale qualora siano presenti tutti gli associati, l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato.

Le delibere dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale trascritto sul Libro Verbali Assemblee, sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario della seduta, da custodirsi presso la sede sociale per la libera consultazione dei soli associati.

ART 12 - COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in proprio o per delega. L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda

convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Tale persona può anche non essere un Socio. Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

In caso di parità di voti l'Assemblea procederà ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità vale il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART 13 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni sono assunte in modo palese, normalmente per alzata di mano, fatta eccezione per quelle relative alla nomina dei componenti gli Organi dell'Associazione, per le quali, su proposta del Presidente, potrà procedersi a scrutinio segreto. Si procederà per scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti.

ART 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) approva l'eventuale Regolamento dell'Associazione ivi compreso quello dei lavori assembleari;
- c) delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo, elegge tra gli associati i membri Consiglio Direttivo e, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e delibera la loro revoca;
- d) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri ed, eventualmente, l'Organo di Controllo;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
- h) valuta l'impostazione d'ordine generale dell'Associazione e l'attività da essa svolta e delibera sulle attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e sui criteri di devoluzione del patrimonio residuo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI COMPITI

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea, scelti tra i propri associati all'atto della nomina, che restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari e opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, inclusi l'assunzione e il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- b) definire i compensi del personale retribuito subordinato o autonomo nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 117/2017;
- c) redigere e definire il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre i rendiconti consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) procedere ad ogni scadenza stabilita alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare sull'ammissione dei Soci Onorari e sull'accettazione delle domande per l'ammissione degli Aspiranti e dei nuovi Soci;
- h) deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Associazione a Enti e Istituzioni pubbliche e private o a loro iniziative che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
- i) nominare il Vicepresidente determinandone i poteri;
- j) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i

primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Decorso il termine del mandato del Consiglio Direttivo esso permarrà comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decaduto curerà il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo.

ART 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero da almeno due consiglieri, mediante avviso scritto spedito con messaggio di posta elettronica o consegnato a mano agli aventi diritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, o impedimento, dal Vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle condizioni previste per le assemblee.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri incarica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di mano e sarà compito del Presidente e del Segretario – nominato all'inizio della riunione - fungere da scrutatori.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante.

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART 17 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione, esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche penale, in ogni sede e grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente assume tutte le iniziative di interesse dell'Associazione, escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. può delegare parte dei suoi compiti e/o la rappresentanza, ad altri Consiglieri per determinate materie o singoli atti; può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro trenta giorni da parte del Consiglio Direttivo.

ART 18 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di grave impedimento come tale valutato dal Consiglio Direttivo, il Vice Presidente fa le veci del Presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria che individuerà il Presidente.

La perdita della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

ART 19 - PRESIDENTE ONORARIO

In caso ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono nominare uno o più Presidenti Onorari, scegliendoli tra i Presidenti precedentemente in carica, o tra personalità anche esterne all'Associazione che operino o abbiano operato con riferimento all'oggetto associativo. La carica di Presidente Onorario è senza termine, e dura fino alla rinuncia, alla revoca o alla morte. Il Presidente Onorario svolge esclusivamente funzioni di rappresentanza ma non ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non gode del diritto di voto qualora non sia Socio dell'Associazione, ma può partecipare alle Assemblee con diritto di parola. Se Socio dell'Associazione, il Presidente Onorario gode dei diritti dei Soci ma non è tenuto al versamento della quota associativa.

ART 20 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, in caso di sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

La perdita della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dalla carica di Vicepresidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

ART 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ART 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è garante dell'osservanza dello Statuto, vigila sulla conformità delle iniziative degli organi sociali alle finalità dell'Associazione, si adopera per la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e può esprimere un parere di conformità sull'esclusione degli associati nei limiti previsti dallo Statuto. In caso di necessità può convocare l'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i Soci dall'Assemblea ogni tre esercizi e nomina al suo interno un Presidente.

La funzione è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni su richiesta dei Soci o anche di sua iniziativa.

Le deliberazioni del Collegio devono essere adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI - LIBRI

ART 23 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dalla quota sociale annuale, stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli Associati;
- e) dai contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
- f) da sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;
- g) dai proventi/ricavi derivanti all'Associazione dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- h) da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, a incrementarlo alle condizioni e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017

ART 24 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

Le quote annuali sono dovute per il periodo che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART 25 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea dei Soci il bilancio

consuntivo relativo all'anno precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione, nella nota integrativa o in calce al rendiconto.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART 26 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere:

- a) Il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- f) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) ed e) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

SCIoglimento - RINVIO

ART. 27 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART 28 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile del D.Lgs 117/2017 nonché delle leggi speciali vigenti in materia.

F.to: Monica De Paoli